

# **CODICE CIVILE**

con Costituzione, normativa  
Europea e **Leggi complementari**

a cura di Sara Piancastelli

  
**Neldiritto  
Editore**

**GIUGNO**  
**2026**  
XVI edizione

tranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> La Corte cost., con sent. 19 giugno 1998, n. 226, (in Gazz. Uff., 24 giugno 1998, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

<sup>(2)</sup> A norma dell'art. 6, del d.m. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

**37. Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.** — Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

**38. Disposizioni penali.** — Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549

o con l'arresto da 15 giorni ad un anno <sup>(1)(2)</sup>.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

<sup>(1)</sup> La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, co. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 179, co. 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

**39. Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.** — L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

**40. Abrogazione delle disposizioni contrastanti.** — Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

**41. Esenzioni fiscali.** — Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

## 2. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (*Estratto: artt. 1-26; 55 bis-55 septies*)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Pubblicato in Suppl. ordinario n. 133 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2006, n. 125.

A norma dell'art. 7, comma 6, **D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91**, ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché alla consigliera e al consigliere di parità nazionale, ovunque ricorrenti in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all'**Organismo per la parità**, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel citato D.Lgs. n. 91/2026, ed è altresì abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione del suddetto Organismo di parità.

### LIBRO I

## Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna

### TITOLO I

## Disposizioni generali

**1. Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.** — 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di

impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i li-

velli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

## TITOLO II Organizzazione per la promozione delle pari opportunità

### CAPO I Politiche di pari opportunità

**2. Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)** — 1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 1, co. 338, lett. a), della l. 24 dicembre 2012, n. 228.

### CAPO II Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna

**3. Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1)** — [1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione:

a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;

d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;

e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

**4. Durata e composizione della Commissione (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 2)** — [1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui:

a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali;

e) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

**5. Ufficio di Presidenza della Commissione (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 3)** — [1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

**6. Esperti e consulenti (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 4)** — [1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

**7. Segreteria della Commissione (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 5) — [1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità<sup>(1)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

### CAPO III

#### Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

**8. Costituzione e componenti (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)<sup>(12)</sup> — 1.** Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252<sup>(1)</sup>.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>(2)</sup>;

c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>(3)</sup>;

d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale<sup>(4)</sup>;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta<sup>(5)</sup>;

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.

2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti<sup>(6)</sup>.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere<sup>(7)</sup>;

b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>(8)</sup>.

c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le politiche sociali<sup>(9)</sup>.

[c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative.]<sup>(10)</sup>

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato<sup>(11)</sup>.

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.

<sup>(1)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

<sup>(2)</sup> Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 2 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

<sup>(3)</sup> Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 3 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

<sup>(4)</sup> Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 4 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

<sup>(5)</sup> Comma modificato dall'art. 28, co. 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(6)</sup> Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 5 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 28, co. 1, lett. b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(7)</sup> Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 6 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 28, co. 1, lett. c), num. 1), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(8)</sup> Lettera sostituita dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 7 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente dall'art. 28, co. 1, lett. c), num. 2), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(9)</sup> Lettera sostituita dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 8 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente dall'art. 28, co. 1, lett. c), num. 3), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(10)</sup> Lettera inserita dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 8 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente soppressa dall'art. 28, co. 1, lett. c), num. 4), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

<sup>(11)</sup> Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 9 del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

<sup>(12)</sup> Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 7, comma 5, lett. a), D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91, a decorrere dalla data di insediamento dell'Organismo per la parità, di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 91/2026, il quale dispone: "7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto, il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31 dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027."

**9. Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)<sup>(2)</sup> —**

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 29, co. 1, del d.lgs.